

L. 10 maggio 1976, n. 492 (1).

Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 (2).

1. È approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della convenzione stessa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.
CONVENZIONE SULLA LEGITTIMAZIONE PER MATRIMONIO

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale di stato civile, desiderosi di favorire, con l'adozione di norme uniformi, la legislazione dei figli naturali nonché il riconoscimento e la pubblicità delle legittimazioni avvenute all'estero, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Articolo 1

Se, secondo le disposizioni di diritto interno della legislazione nazionale del padre o della madre, il matrimonio di questi ultimi ha come conseguenza la legittimazione di un figlio naturale, tale legittimazione è valida negli Stati contraenti. Tale regola si applica sia alle legittimazioni derivanti dalla celebrazione del matrimonio che a quelle dichiarate successivamente da una decisione giudiziale.

Articolo 2

Tuttavia, al momento della firma o della notifica previste dall'articolo 11 o dell'adesione, ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

- a) se viene stabilito che il bambino non è nato da coloro che lo hanno legittimato;
- b) se la sua legge non riconosce la validità del matrimonio celebrato sul suo territorio;
- c) se la sua legge non riconosce la validità del matrimonio del suo cittadino;
- d) o se il figlio nato da uno dei suoi cittadini è adulterino nei riguardi di quest'ultimo.

Tale diritto non potrà essere esercitato nel caso in cui la legislazione interna di questo Stato non vieti una tale legittimazione.

Articolo 3

La validità di una legittimazione conforme alle disposizioni di diritto interno della legislazione nazionale del padre o della madre non può essere negata, anche ai fini dell'ordine pubblico, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 2.

Articolo 4

Le decisioni relative alle controversie dovute all'applicazione dell'articolo 2 possono essere fatte valere soltanto nel territorio dello Stato contraente che le ha emesse.

Articolo 5

Le disposizioni di cui sopra si possono applicare nei confronti di tutti gli Stati, anche non contraenti.

Tali disposizioni non ostacolano la applicazione delle eventuali norme più favorevoli alla legittimazione in vigore negli Stati contraenti.

Articolo 6

Se l'atto di nascita del figlio è stato redatto o trascritto dall'ufficiale di stato civile di uno degli Stati contraenti, tale ufficiale menziona la legittimazione nei suoi registri dopo aver verificato, di persona o tramite l'autorità da cui dipende, che sono soddisfatte le condizioni previste dalla presente Convenzione.

Tale iscrizione non può essere subordinata ad alcuna preliminare procedura giudiziaria di riconoscimento. La stessa regola vale anche se si tratta di una legittimazione

dichiarata dopo il
matrimonio da una decisione giudiziale.

TITOLO II

Articolo 7

Se un matrimonio è stato celebrato in uno degli Stati contraenti e i coniugi hanno dichiarato di avere uno o più figli nati dalla loro unione il cui atto di nascita è stato redatto o trascritto nel territorio di un altro Stato contraente, l'ufficiale di stato civile del luogo del matrimonio, o qualunque altra autorità competente, invia direttamente, o per via diplomatica, allo ufficiale di stato civile del luogo in cui l'atto di nascita è stato redatto o trascritto, una comunicazione per la menzione della legittimazione che potrebbe risultare da tale matrimonio. A tale comunicazione saranno allegati i documenti giustificativi di cui dispone. Quando la legittimazione è stata dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale, la comunicazione viene trasmessa all'attenzione del Pubblico Ministero o di qualunque altra autorità pubblica competente. Le comunicazioni sono redatte secondo un modulo in diverse lingue il cui modello è allegato alla presente Convenzione. Sia queste comunicazioni che i documenti allegati sono esenti da legalizzazione nei rispettivi territori degli Stati contraenti.

Articolo 8

Gli estratti dell'atto di nascita di un figlio legittimato devono essere redatti come se si trattasse di un figlio legittimo, senza fare apparire la legittimazione.

Articolo 9

L'applicazione del presente titolo non è limitata ai cittadini degli Stati contraenti.

TITOLO III

Articolo 10

Ai sensi della presente Convenzione, per legislazione nazionale di una persona si intende la legge dello Stato di cui è cittadino o, se si tratta di un profugo o di un apolide, la legislazione che regola il suo statuto personale.

Per l'applicazione della presente Convenzione sono assimilati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui statuto personale è regolato dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 11

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per rendere applicabile nel loro territorio la presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile qualunque notifica ai sensi del precedente comma.

Articolo 12

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della seconda notifica e da quel momento avrà effetto tra i due stati che hanno adempiuto a questa formalità.

Per gli Stati contraenti che adempiranno successivamente le formalità previste al precedente articolo, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della loro notifica.

Articolo 13

Ciascuno Stato potrà dichiarare al momento della firma, della notifica o dell'adesione, che non s'impegna ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione.

Qualunque Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformità con le disposizioni del primo comma del presente articolo, potrà in seguito dichiarare, in qualunque momento, mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero, che s'impegna anche ad applicare le disposizioni del Titolo primo della

presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà tale notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale dello stato civile.

La dichiarazione prevista dal secondo comma del presente articolo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 14

Le riserve previste dall'articolo 2 possono essere ritirate tutte o in parte in qualunque momento. Il ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche ai sensi del precedente comma.

Articolo 15

La presente Convenzione viene applicata di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ciascuno stato contraente.

Ciascuno stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare con notifica inviata al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o più dei suoi territori extra-metropolitani degli Stati o dei territori di cui ha la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunicherà quest'ultima notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel, o nei territori designati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Gli Stati che abbiano fatto una dichiarazione, in conformità con le disposizioni del secondo comma del presente articolo, potranno in seguito dichiarare, in qualunque momento, mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile a uno o più Stati o territori designati nella dichiarazione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà la nuova notifica a tutti gli Stati

contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 16

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa o della Commissione internazionale di stato civile potranno aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunicherà agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile qualunque deposito di atto di adesione. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che vi aderisce, trenta giorni dopo la data del deposito dell'atto di adesione. Il deposito dell'atto di adesione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 17

La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata. Ciascuno Stato contraente avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento mediante una notifica scritta inviata al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno dalla notifica prevista dall'articolo 11 o dall'adesione. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto al notifica prevista dal primo comma del presente articolo. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Roma, il 10 settembre 1970, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia autenticata sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuno Stato contraente e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.

Per la Repubblica Federale di Germania:

La Repubblica Federale di Germania dichiara, ai sensi dell'articolo 2, comma a) e b), di riservarsi il

diritto di non considerare valida la legittimazione:

a) se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che lo hanno legittimato, ma soltanto nel caso in

cui la mancanza di filiazione è dichiarata o da una decisione giudiziale tedesca, o da una decisione

giudiziale straniera suscettibile di essere riconosciuta in Germania;

b) se, secondo la legge tedesca, il matrimonio del cittadino tedesco è inesistente.

Murad Ferid

Per la Repubblica d'Austria:

La Repubblica d'Austria dichiara ai sensi dello articolo 2 - salvo ulteriori ed eventuali riserve al

momento della notifica prevista dall'articolo 11 - di riservarsi il diritto di non ritenere valida la

legittimazione se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che lo hanno legittimato.

Fritz Schwind

Per il Regno del Belgio:

François Xavier van der Straten Waillet

Per la Repubblica Francese:

Guy Deltel

Per il Regno di Grecia:

Il Regno di Grecia dichiara, ai sensi dell'articolo 2, che si riserva il diritto di non ritenere valida la

legittimazione:

a) se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che lo hanno legittimato;

b) se la legge greca non riconosce la validità del matrimonio celebrato sul territorio greco;

c) se la legge greca non riconosce la validità del matrimonio celebrato da un cittadino greco.

Elli Krispi-Nikoletopoulou

Per la Repubblica Italiana:

La Repubblica Italiana dichiara, ai sensi dello articolo 13, di non impegnarsi ad applicare le disposizioni

del Titolo primo della presente Convenzione.

Ugo Calderara

Per il Granducato di Lussemburgo:

Il Granducato di Lussemburgo dichiara, ai sensi dell'articolo 13, di non

impegnarsi ad applicare le
disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione.
Henri Delvaux

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini «Territorio
metropolitano» e «Territorio extra-
metropolitano», usati nel testo della Convenzione, significano, vista
l'uguaglianza esistente dal punto di
vista del diritto pubblico, tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille Olandesi,
«Territorio europeo» e
«Territorio non europeo».

K. M. J. van Sasse van Ysselt

Per la Confederazione Svizzera:

La Confederazione Svizzera dichiara, in applicazione dell'articolo 2, di riservarsi
il diritto di non

considerare valida la legittimazione:

a) se è stabilito che il figlio non è nato da coloro che l'hanno legittimato;

b) se la legge svizzera non riconosce la validità del matrimonio celebrato sul
territorio svizzero;

c) se la legge svizzera non riconosce la validità del matrimonio di un cittadino
svizzero.

Ernst Götz

Per la Repubblica Turca:

Adile Ayda

Si omette modello di formulario plurilingue per le comunicazioni di cui
all'articolo 7 della Convenzione).

(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 21 luglio 1976, n. 190.

(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non
ufficiale.